



COMUNE DI FAGGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 10 DEL 04/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 25/03/2024

IL RESPONSABILE

DOTT. MAIORANO LUCA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 25/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT. MAIORANO LUCA

L'anno duemilaventiquattro addì QUATTRO del mese di aprile alle ore 18,30, nella sala delle Adunanze Consiliari, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
NISI Donato		

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale **Maria Eugenia MANDURINO**.

Presiede l'adunanza **Antonio CARDEA** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, l'esenzione, a decorrere dall'anno 2023 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 760 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9/12/1998 n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal Comune;

Visto inoltre l'art. 1 comma 743 della L.234/2021 (Legge di bilancio 2022) il quale dispone che la misura dell'IMU riferita ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia, a decorrere dal 2023 è pari al 50%;

considerato che con Decreto del MEF del 7/7/2023 "individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 comma 756 della L. 160/2019, disponendo con decorrenza dall'anno 2024:

- a) all'art. 1: "il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma 757 della L. 160/2019";
- b) all'art. 2 "1. Le fattispecie di cui all'art. 1 sono individuate nelle seguenti:
 - abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - terreni agricoli,
 - aree fabbricabili,
 - altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e da quelli appartenenti al gruppo D").

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, d'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 732.000,00, come da prospetto delle aliquote redatto sull'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che si allega in copia alla presente;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Visto il prospetto delle aliquote redatto sull'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che si allega in copia alla presente;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

Visto il parere redatto dal Collegio dei revisori con il quale viene espresso parere favorevole in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Terminata la relazione il Presidente sottopone al Consiglio la seguente:

Con il seguente risultato di votazione espresso con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente:

Presenti : 12

Votanti ; 12

Assenti: 1 (Fragnelli P.)

Voti favorevoli n . 8

Voti astenuti n. 0

Voti contrari: n. 4 (Calviello A. – Airò A. – Bandini C. – Nisi D.)

DELIBERA

- I.** di confermare, per l'anno di imposta 2024, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
 - 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - 5) terreni agricoli: aliquota pari al 9,60 per mille;
 - 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.
- II.** di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.t. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- III.** Di prendere atto che l'art. 1 comma 81 della Legge di Bilancio 2023 (l. 29-12-2022 n. 197), ha introdotto all'art. 1, comma 759 della L. 27-12-2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) il periodo seguente:
- « g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ».
- IV.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
- V.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato di votazione palesemente espresso e con esito regolarmente accertato e proclamato dal presidente;

Presenti : 12

Votanti ; 12

Assenti: 1 (Fragnelli P.)

Voti favorevoli n . 8

Voti astenuti n. 0

Voti contrari: n. 4 (Calviello A. – Airò A. – Bandini C. – Nisi D.)

DELIBERA

di dotare il presente atto di clausola di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Antonio CARDEA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Maria Eugenia MANDURINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 09/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Maria Eugenia MANDURINO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

[] Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Maria Eugenia MANDURINO

Comune di FAGGIANO-Altri Immobili

Data e ora della simulazione : 21/02/24 12:39

Totale imposta stimata da : da 668.781,23(€) a 802.171,79(€)

Aree edificabili

Base imponibile (€)	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
6.464.500,00	10.6	68.523,70

Altri fabbricati

Gruppo/Categoria	Utilizzo	Fascia di reddito imponibile	Aliquota (%)	Imposta stimata (€)
TUTTE GRUPPO A	TUTTI	TUTTE	10.6	241.656,05
TUTTE GRUPPO B	TUTTI	TUTTE	10.6	1.406,39
TUTTE GRUPPO C	TUTTI	TUTTE	10.6	110.652,95
D01	TUTTI	TUTTE	10.6	186.718,06
D02	TUTTI	TUTTE	10.6	11.614,99
D03	TUTTI	TUTTE	10.6	N/A (*)
D04	TUTTI	TUTTE	10.6	N/A (*)
D05	TUTTI	TUTTE	10.6	N/A (*)
D06	TUTTI	TUTTE	10.6	4.301,96
D07	TUTTI	TUTTE	10.6	79.868,25
D08	TUTTI	TUTTE	10.6	30.734,16
D09	TUTTI	TUTTE	10.6	N/A (*)

Per i fabbricati del gruppo D, i dati catastali riferiti al 2015 non recepiscono le variazioni di rendita presentate ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge n. 208/2015, che hanno effetto dal 2016. Al fine di dare ai comuni la possibilità di valutare gli effetti delle variazioni di aliquota rispetto alla situazione corrente, il calcolo dell'imposta tiene conto anche del gettito versato per l'anno 2016 e della base catastale 2015.

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati tiene conto della base catastale 2021 integrata con gli utilizzi desunti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2021: la situazione attuale del Comune potrebbe presentare delle differenze.

La simulazione non tiene conto delle agevolazioni introdotte dalla legge 208/2015 al comma 10 (riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale) e ai commi 53 e 54 (riduzione del 25% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato).